DIREZIONE ED: T SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1" SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 4



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

Sentenza 12-19 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

- I.V.A. (Imposta sul valore aggiunto) Decisione della commissione tributaria divenuta definitiva Inapplicabilità della c.d. pregiudiziale tributaria ai reati di evasione fiscale commessi sino alla fine del 1982 e prima della riforma in materia in vigore dal 1º gennaio 1983 Irragionevolezza della permanenza dell'istituto relativamente al reato di evasione dell'I.V.A. essendo stata già assunta dall'ordinamento la pregiudiziale in riferimento ai reati in materia di imposte dirette Illegittimità costituzionale.
- (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, ultimo comma, in riferimento all'art. 50, primo comma, stesso decreto)

Pag.

7

8. 6. Sentenza 12-19 gennaio 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma,

Radiocomunicazioni - Province di Trento e Bolzano - Approvaziofie del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza radiotelevisiva - Previa intesa con ciascuna delle province in ordine alla localizzazione degli impianti nell'ambito del territorio provinciale - Mancata previsione - Incompletezza del procedimento richiesto al fine di conseguire l'intesa - Lesione della sfera di autonomia delle province - Non spettanza allo Stato - Annullamento del piano e del relativo decreto di approvazione

10

N. 7. Sentenza 12-49 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Riscossione coattiva - Compenso di riscossione - Accessorietà al tributo - Mancata previsione - Credito relativo - Mancata assimilazione alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive godenti del medesimo privilegio del credito azionato - Rischio di impresa per il concessionario del servizio riscossione - Non fondatezza.

[D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61, terzo comma, lett. c); c.c., art. 2749, primo comma]

13

N. 8. Sentenza 12-19 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bollo (imposta di) - Assoggettamento degli atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali civili - Misura fissa anziché proporzionata al valore della causa o alla capacità contributiva delle parti - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 1, primo comma, 2, primo comma, 3, primo comma, e 31 della tariffa prima parte allegato); A) legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 7].

(Cost., artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53)

16

N. 9. Sentenza 12-19 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Estimi - Revisione delle tariffe - Trattamento ingiustificatamente differenziato tra i proprietari degli immobili delle varie categorie con l'esclusione per alcuni della possibilità di adire le commissioni tributarie avverso l'attribuzione diretta di rendita - Riferimento alla giurisprudenza interpretativa delle commissioni tributarie - In discussione non già l'an ma solo il quomodo dell'accesso alla tutela giurisdizionale - Non fondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 113)

Pag. 19

N. 10. Sentenza 12-19 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato stranicro - Ignoranza della lingua italiana - Decreto di citazione - Notifica - Traduzione dell'atto nella lingua a lui nota - Mancata previsione - Richiesta del giudizio abbreviato - Avviso contenente il termine per l'adempimento - Traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero - Mancata previsione - Termine di decadenza prescritto per la richiesta (giorni 7) - Decorrenza dalla data di notifica del decreto di citazione anziché dalla data dell'avviso al difensore - Richiesta di sentenza additiva - Necessità di una interpretazione estensiva dell'art. 143, primo comma, del c.p.p. a tutte le ipotesi potenzialmente lesive del diritto dell'imputato di partecipazione al processo penale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., art. 555, terzo comma; c.d. art. 456, secondo comma, e art. 458, primo comma, del c.p.p.). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76)

21

N. 11. Ordinanza 12-19 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Piccole società commerciali - Esonero - Mancata previsione - Analoga questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 54/1991) - Inammissibilità.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1).

(Cost., art. 3)

» 28

N. 12. Ordinanza 12-19 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti speciali - Reati punibili con la pena dell'ergastolo - Inapplicabilità del rito abbreviato e della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Richiamo alla sentenza n. 176/1991 e alla ordinanza n. 163/1992 della Corte - Interpretazione della norma - Ragionevolezza - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 53; c.p.p, art. 442, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

30

N. 13. Ordinanza 12-19 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Emissione di assegno a vuoto - Nuova disciplina sanzionatoria - Ambito di applicazione - Limiti temporali - Causa di improcedibilità - Beneficio - Esclusione - Questione di costituzionalità fondata su l'erronea interpretazione dell'art. 11 della legge n. 386/1990 - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 2, 5, 11 e 12).

(Cost., art. 25, secondo comma)

Pag. 32

N. 14. Ordinanza 12-19 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Traente di assegno bancario protestato - Bollettino dei protesti - Cancellazione previa istanza al tribunale - Esclusione - Diverso regime della cambiale - Giustificazione di una disciplina differenziata - Non configurabile la tutela processuale nei casi di insussistenza di un diritto sostanziale - Manifesta infondatezza.

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 33

N. 15. Ordinanza 12-19 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Sicilia - Ufficio di direzione delle uu.ss.ll. - Incleggibilità dei coordiantori per i consigli che concorrono a costituirla - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 463/1992) - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, primo comma, n. 8).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 35

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 5

Sentenza 12-19 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

1.V.A. (Imposta sul valore aggiunto) - Decisione della commissione tributaria divenuta definitiva - Inapplicabilità della c.d. pregiudiziale tributaria ai reati di evasione fiscale commessi sino alla fine del 1982 e prima della riforma in materia in vigore dal 1º gennaio 1983 - Irragionevolezza della permanenza dell'istituto relativamente al reato di evasione

dell'I.V.A. essendo stata già assunta dall'ordinamento la pregiudiziale in riferimento ai reati in materia di imposte dirette - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, ultimo comma, in riferimento all'art. 50, primo comma, stesso decreto).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francescó Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 50, primo comma, dello stesso d.P.R. (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dalla Corte d'Appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Sarti Ernesto, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 19 dicembre 1991 la Corte d'appello di Bologna, nel corso del giudizio d'appello nei confronti di Sarti Ernesto, imputato del delitto di cui all'art. 50, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per omesso pagamento dell'IVA dovuta nell'anno 1976 per un ammontare di L. 237.880.906, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, d.P.R. n. 633/72 citato, in relazione al citato art. 50, primo comma, per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost.

La Corte d'appello rimettente, investita a seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica, premette che l'atto di accertamento dell'imposta evasa (nella misura suddetta) era stato annullato dalla Commissione tributaria di Bologna con decisione del 25 ottobre 1983, divenuta definitiva il 27 luglio 1984, e che il Tribunale di Bologna, giudicando il Sarti per il reato di cui all'art. 50, primo comma, citato, lo aveva prosciolto per improcedibilità dell'azione penale per non essersi realizzata la condizione di cui all'art. 58, ultimo comma citato; ritiene quindi che per pervenire all'accertamento del reato, come richiesto dal Procuratore della Repubblica appellante, rimane lo sbarramento rappresentato dall'ultimo comma dell'art. 58 citato in forza del quale l'accertamento effettuato in sede tributaria e divenuto definitivo fa stato nel processo penale.

Tale pregiudiziale però — sostiene la Corte rimettente richiamando la sentenza n. 258 del 1991 della Corte costituzionale — confligge con l'art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento tra imputati per reati comuni ed imputati per reati fiscali. Inoltre si pone in contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), che risulterebbe «di fatto condizionata da determinazioni dell'Autorità amministrativa».

Considerato in diritto

- 1. È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, in relazione all'art. 50, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui prevede che la decisione pronunciata in sede tributaria in ordine all'accertamento dell'Ufficio e divenuta definitiva faccia stato nel processo penale per sospetta violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in ragione della disparità di trattamento tra imputati di reati comuni ed imputati di reati fiscali e del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) per il limite in tal modo frapposto al suo esercizio in caso di decisione tributaria che annulli l'atto di accertamento.
- 2. Il citato art. 50, primo comma, norma abrogata (a partire dal 1º gennaio 1983) dall'art. 13 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge n. 516 del 1982, e quindi (temporaneamente) ancora vigente per le condotte poste in essere fino a tale data prevedeva come delitto il fatto di sottrarsi al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a 100,000.000. L'azione penale prescriveva il successivo art. 58, ultimo comma (norma questa anch'essa abrogata con la medesima limitazione temporale) poteva essere esercitata soltanto dopo che l'accertamento era divenuto definitivo (con ciò ripetendo una disposizione già contenuta nell'art: 21, ultimo comma, legge n. 4 del 1929); tale prescrizione come già ritenuto da questa Corte con sentenza n. 258 del 1991 riguardo alla analoga disposizione dettata dall'art. 56, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (anch'essa abrogata dal citato art. 13 d.l. n. 429 del 1982) in relazione ai reati di evasione fiscale previsti dal precedente art. 50 significava anche che il giudicato formatosi nel giudizio tributario faceva stato nel giudizio penale.

Come si è già avvertito, la pregiudiziale tributaria, così definita, è stata da ultimo eliminata dalla nuova normativa dei reati tributari, quale introdotta dal d.l. n. 419 del 1982, che al citato art. 13 ha abrogato le tre disposizioni che la prevedevano (art. 21 legge n. 4 del 1929, art. 58, ultimo comma, d.P.R. n. 733 del 1972 è art. 56, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973); matro per effetto della speciale disposizione dettata dal secondo comma del citato art. 13 — essa ha conservato una residuale applicabilità ai reati commessi fino al 31 dicembre 1982. Quindi dopo la radicale riforma del 1982 la pregiudiziale tributaria è rimasta non di meno vigente in un ambito assai limitato e progressivamente in via di esaurimento.

Pertanto la sollevata questione di costituzionalità, nonostante l'intervenuta modifica del quadro normativo, è tuttora rilevante nel giudizio a quo (che ha ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto dovuta nell'anno 1976) atteso che, avendo la Commissione tributaria (con decisione definitiva non più soggetta a gravame) annullato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria faceva valere un'assunta evasione d'imposta da parte del contribuente, il giudicato tributario, così formatosi; è — come esattamente ritiene la Corte d'appello rimettente preclusivo di un autonomo accertamento in sede penale del medesimo fatto.

residuale (ad esaurimento) — è stato inoltre ulteriormente modificato da questa Corte che ripetutamente è intervenuta con dichiarazioni di illegittimità costituzionale che hanno operato un'erosione della sua portata. E tale erosione — che il giudice rimettente chiede portarsi ad ulteriore compimento, muovendo le censure di cui in narrativa — ha seguito una duplice direttrice, perchè ne è risultato talora ampliato il diritto di difesa del contribuente-imputato, talaltra esteso l'esercizio dell'azione penale del pubblico ministero.

Mette conto da una parte ricordare, come orientate nel primo senso — le sentenze n. 247 del 1983 e n. 88 del 1982 che hanno rispettivamente escluso che la pronuncia giurisdizionale tributaria possa far stato nel processo penale nei confronti dei terzi che non abbiano potuto partecipare al relativo giudizio (tributario) e che la definitività dell'accertamento amministrativo, non più assoggettabile a rimedi, giurisdizionali, abbia efficacia vincolante nel giudizio penale.

Per altro verso questa Corte ha dichiarato, con sentenza n. 89 del 1982, l'illegittimità del citato art. 58 d.P.R. n. 633 del 1972 e, con sentenza n. 2 del 1989, la illegittimità dell'art. 56, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui — l'uno e l'altro — dispongono che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento è divenuto definitivo anche nel caso di reato «del tutto indipendente dalla entità del tributo» evaso (rispettivamente: emissione di fatture inesistenti o non veritiere; annotazione nei certificati di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati). Il più recente intervento di questa Corte (sent. n. 258 del 1991) si inserisce nel primo filone, essendo stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione (art. 56, ultimo comma) nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta, divenuto definitivo a seguito di una decisione di commissione tributaria, faccia stato nel giudizio penale relativo al reato di omessa, incompleta od infedele dichiarazione dei redditi, pronuncia questa che si fonda essenzialmente sulla considerazione che «l'esigenza di evitare giudicati contraddittori non può più valere a ritenere costituzionalmente lecita la vincolatività per il giudice penale di pronunce tributarie che, pur se valide ai fini fiscali, sono basate su regole di giudizio estranee al processo penale e contraddittorie con la sua essenza».

4. — La questione di costituzionalità in esame — che attiene alla pregiudiziale tributaria non come istituto processuale, ma per il suo contenuto sostanziale — riguarda (al pari della sentenza n. 258 del 1991, da ultimo citata) gli effetti del giudicato tributario nel processo penale, ma con riferimento non già ai reati previsti dall'art. 56 d.P.R. n. 600 73, bensì al reato contemplato dall'art. 50, primo comma, d.P.R. n. 633/72.

La sostanziale identità delle due fattispecie ed il rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) implicano anche un'analoga valutazione della illegittimità costituzionale delle due norme (mentre assorbito è l'esame dell'ulteriore censura riferita all'art. 112 Cost.).

Non può infatti valere come elemento diversificatore il tipo di reato oggetto delle due norme, essendo irrilevante, al fine della valutazione della censura di costituzionalità, che l'effetto preclusivo del giudizio tributario riguardi l'evasione di un'imposta sui redditi, come nella fattispecie presa in considerazione da questa Corte nella sentenza n. 258/91 citata, ovvero l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, come nella fattispecie di cui all'ordinanza di rimessione.

Pertanto una volta espunta dall'ordinamento la pregiudiziale tributaria relativamente ai reati in materia di imposte dirette, la permanenza dell'istituto relativamente al reato di evasione di IVA si appalesa irragionevole (non valendo il mero dato temporale — consistente nell'essere stato il reato commesso prima o dopo la data del la gennaio 1983 — a dare sufficiente giustificazione di un regime speciale che il legislatore ha inteso abrogare) e ridonda in violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non tanto se si compara — come richiede il giudice rimettente — la posizione dell'imputato di un reato comune (per i quale vige il principio dell'autonomia delle singole giurisdizioni) con quella dell'imputato di un reato tributario commesso prima del 1º gennaio 1983 e per il quale sia ancora in vigore il principio della prevalenza della giurisdizione tributaria (posto che in tal caso il giudicato tributario fa stato nel giudizio penale); quanto piuttosto, guardando al più limitato ambito dei reati tributari commessi prima della data suddetta, se si compara il trattamento riservato ai reati previsti dall'art. 56 d.P.R. n. 600/73 (per i quali non opera la pregiudiziale tributaria per effetto della citata pronuncia n. 258/91) con quello invece ancora in vigore per il reato previsto dall'art. 50, primo comma, d.P.R. n. 633/72, oggetto del giudizio a quo (per il quale, al contrario, opera la pregiudiziale tributaria). Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, in relazione all'art. 50, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui prevede che la decisione pronunciata in sede di giurisdizione tributaria in ordine all'accertamento dell'Ufficio e divenuta definitiva fa stato nel processo penale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui stabilisce che la decisione della commissione tributaria, divenuta definitiva, fa stato nel processo penale per il reato previsto dall'art. 50, primo comma, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaro 1993:

Il presidente: CASAVOLA

H redattore: GRANATA

- Il cancelliere: Di PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.,

Il direttore della cancelleria: Di PAOLA

N. 6

Sentenza 12-19 gennaio 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Radiocomunicazioni - Province di Trento e Bolzano - Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza radiotelevisiva - Previa intesa con ciascuna delle province in ordine alla localizzazione degli impianti nell'ambito del territorio provinciale - Mancata previsione - Incompletezza del procedimento richiesto al fine di conseguire l'intesa - Lesione della sfera di autonomia delle province - Non spettanza allo Stato' - Annullamento del piano e del relativo decreto di approvazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE; avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI... prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorsi delle Province di Bolzano e Trento notificati il 29 ed il 30 aprile 1992, depositati in Cancelleria il 7 ed il 18 maggio successivi, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 20 gennaio 1992, recante «Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva», ed iscritti ai nn. 18 e 20 del registro conflitti 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano, l'avvocato Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 29 aprile 1992, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 20 gennaio 1992 (Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva) con riferimento agli artt. 8, primo comma, nn. 4, 5, 6, 17, 18 e 22; 14; e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), alle relative norme di attuazione nonché al principio di leale cooperazione.

La ricorrente espone che con il decreto impugnato è stato approvato il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per le emittenti televisive disciplinato dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), dove, nella formulazione originaria dell'art. 3, comma 14°, veniva previsto il «parere» delle Regioni e delle Province autonome sullo schema di piano nazionale predisposto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Al riguardo la ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 21 del 1991, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità del citato art. 3, comma 14°, della legge n. 223, nella parte in cui prevedeva il parere anzichè «l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento» relativamente alla localizzazione degli impianti.

Orà, a giudizio della Provincia, nella definizione del piano delle radiofrequenze approvato con il decreto impugnato non si sarebbe tenuto conto delle disposizioni della legge n. 223, come risultanti dalla sentenza n. 21 del 1991, sotto il profilo della mancata realizzazione della prescritta procedura di intesa, con conseguente violazione delle competenze provinciali interessate dalla assegnazione delle radiofrequenze.

Infatti, il Ministero delle poste, dopo aver inviato alle Regioni ed alle Province autonome lo schema di piano, si sarebbe limitato a ricevere le osservazioni e le proposte della Provincia di Bolzano — illustrate nel corso di una riunione presso il Ministero in data 18 ottobre 1991 — per poi dare immediatamente corso alla successiva fase procedurale che ha portato alla emanazione del decreto, senza alcuna trattativa volta alla ricerca dell'intesa e senza che delle osservazioni e proposte della Provincia si tenesse alcun conto o fosse altrimenti motivato il rigetto.

In tal modo — insiste la ricorrente — il piano nazionale sarebbe stato approvato avendo soltanto «sentito» il parere provinciale, ma senza realizzare il meccanismo proprio dell'intesa, che consiste in una trattativa volta a comporre le divergenze o quantomeno a verificare, entro un termine ragionevole, la sussistenza di un disaccordo non superabile. L'intervento della Provincia, previsto dalla legge e dalla sentenza n. 21 del 1991, sarebbe stata così illegittimamente declassato a mera funzione consultiva, in violazione delle prerogative provinciali costituzionalmente tutelate.

2. — Anche la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 30 aprile 1992, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione allo stesso d.P.R. 20 gennaio 1992, con riferimento agli artt. 8, nn. 5 e 6; e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, svolgendo argomenti in gran parte identici a quelli formulati dalla Provincia di Bolzano.

In particolare, la ricorrente richiama il provvedimento della Giunta provinciale n. 17283 del 13 dicembre 1991 che, nell'approvare il parere sullo schema di piano inviato dal Ministero delle poste, formulava l'espressa avvertenza che tale atto era destinato al raggiungimento dell'intesa con lo Stato; necessaria ai sensi della già ricordata sentenza n. 21 del 1991. La Provincia lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro al proprio parere da parte del Ministero che, con nota del 28 febbraio 1992, si limitava a comunicare la prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.P.R. 20 gennaio 1992.

A giudizio della ricorrente, la mancata attuazione della necessaria procedura di intesa non potrebbe giustificarsi neppure tenendo conto del fatto che il piano approvato — in quanto primo piano di assegnazione — è stato formulato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 34 della legge n. 223 del 1990. Infatti, l'art. 34, pur introducendo un termine specifico ed alcune particolarità procedurali per il primo piano nazionale, non consentirebbe alcuna deroga ai requisiti procedimentali richiesti dall'art. 3 ed in particolare alla necessità di ricercare l'intesa con le Province autonome.

3. — Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere il rigetto dei ricorsi.

In una successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura rileva che erroneamente le Province ricorrenti fanno riferimento al procedimento di cui all'art. 3, commi dal 14° al 17°, della legge n. 223 per quanto concerne la predisposizione del primo piano di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva, dal momento che, per tale piano, la procedura sarebbe interamente regolata dalle disposizioni transitorie e derogatorie di cui all'art. 34 della stessa legge. In virtù di queste disposizioni il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nella redazione del primo piano, sarebbe vincolato ad effettuare la localizzazione degli impianti con riferimento a quelli già esistenti e disciplinati in via transitoria dall'art. 32 della medesima legge n. 223 e ad acquisire soltanto il parere dell'apposita commissione nominata dal Ministro.

Risulterebbero, pertanto, privi di fondamento i riferimenti sia all'art. 3 della legge n. 223 che alla sentenza n. 21 del 1991, in quanto nel caso di specie la procedura verrebbe ad essere interamente regolata dalla diversa normativa disposta nell'art. 34.

4. — Anche le Province ricorrenti hanno presentato memorie, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.

A loro giudizio, il richiamo agli impianti già esistenti, disposto dalle norme transitorie per il primo piano di assegnazione, costituendo solo un elemento di riferimento, non comporterebbe alcun obbligo di recepimento automatico della situazione preesistente, obbligo che, se posto, priverebbe il piano di ogni logica utilità. Non verrebbe meno, pertanto, neppure in relazione al primo piano di assegnazione, la necessità di una procedura di intesa con le Province autonome in ordine alle possibili modifiche della localizzazione degli impianti già esistenti.

Nel caso in cui, poi, si dovesse ritenere che l'art. 34 della legge n. 223 del 1990 disciplini un procedimento a sè stante, non integrabile con le disposizioni dell'art. 3, come risultanti a seguito della sentenza n. 21 del 1991, ne conseguirebbe — secondo le ricorrenti — l'illegittimità costituzionale di detto art. 34 nella parte in cui non prevede l'intesa con le Province autonome, per le stesse ragioni che hanno indotto la Corte a ritenere illegittimo, in parte qua, l'art. 3.

Considerato in diritto

- 1. I ricorsi in esame proposti, rispettivamente, dalla Provincia di Bolzano (n. 18/92) e dalla Provincia di Trento (n. 20/92) muovono da premesse analoghe e sono diretti all'accoglimento di domande identiche nella sostanza. I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per poter essere decisi mediante un'unica pronuncia.
- 2. Le Province di Bolzano e di Trento sollevano conflitto di attribuzione nei confronti del d.P.R. 20 gennaio 1992 (Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva) al fine di sentir dichiarare che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva senza aver promosso la previa intesa con ciascuna delle due Province in ordine alla localizzazione degli impianti nell'ambito del territorio provinciale: e questo in relazione all'art. 3, comma 14°, della legge 6 agosto 1990,

n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), così come modificato a seguito della sentenza di questa Corte n. 21 del 1991. Conseguentemente le ricorrenti chiedono l'annullamento del piano approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992 per la parte relativa alla localizzazione degli impianti nei territori di loro spettanza.

3. — I ricorsi sono fondati.

Va innanzitutto ricordato che questa Corte, con la sent. n. 21 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 14°, della legge n. 223 del 1990, nella parte in cui prevedeva il parere anziché «l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento» relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3.

Tale pronuncia ha richiamato l'esigenza di riconoscere alle Province autonome — in quanto titolari, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale, di competenze esclusive nel governo del territorio e nella tutela del paesaggio — «una partecipazione di maggior peso» rispetto al semplice parere relativo alla localizzazione degli impianti (di cui all'originaria formulazione dell'art. 3, comma 14°) e, di conseguenza, ha indicato come necessaria l'intesa tra Stato e Province in ordine a tale localizzazione. Intesa che — ha precisato la stessa sentenza — «di fronte ai preminenti interessi alla sollecita approvazione e realizzazione del piano ed allo sfruttamento ottimale delle radiofrequenze.... non può essere concepita in senso «forte», e cioè nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, e quindi al soddisfacimento degli interessi anzidetti», ma che, in ogni caso, richiede che «la fase attinente al contatto con le autonomie si articoli, per quel che concerne lo specifico punto della localizzazione degli impianti, attraverso una trattativa che superi, per la sua flessibilità e bilateralità, il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle Province), e così si presti ad una più agevole espressione delle esigenze dell'autonomia e ad una più informata e sensibile valutazione di esse da parte del Ministro».

Nelle due fattispecie che formano il presupposto dei ricorsi in esame, tale procedimento diretto a perseguire l'intesa o, quanto meno, a constatare, attraverso una trattativa, l'impossibilità di raggiungerla — per quanto avviato, non si è, di fatto, compiuto, in conseguenza del comportamento che gli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni hanno tenuto nel corso dei contatti intrapresi con le ricorrenti ai fini della redazione del piano.

Per quanto concerne la Provincia di Bolzano risulta, infatti, dagli atti di causa che, dopo la riunione tenutasi il 18 ottobre 1991 tra i rappresentanti dell'amministrazione statale ed i rappresentanti della Provincia — riunione nel corso della quale i rappresentanti provinciali avevano avuto modo di formulare varie proposte, motivate e documentate, di modifica della bozza di piano predisposta dall'amministrazione statale — il Ministero non ha promosso contatti ulteriori con la Provincia né ha controdedotto motivatamente alle proposte alternative dalla stessa avanzate, limitandosi a sottoporre ad approvazione, senza alcuna variazione, il piano secondo la bozza originaria.

Analoga situazione si è verificata nei confronti della Provincia di Trento che, dopo la trasmissione dello schema di piano da parte del Ministero delle poste, ha inviato allo stesso Ministero (con lettera in data 18 dicembre 1991) il parere espresso dalla Giunta provinciale con delibera n. 17283 del 13 dicembre 1991, dove si proponevano numerose varianti allo schema ministeriale e dove si precisava che lo stesso parere doveva intendersi destinato, per quanto concerne la localizzazione degli impianti, «al raggiungimento dell'intesa con lo Stato, intesa necessaria ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 1991». Ma, anche in questo caso, non sopravveniva alcun riscontro da parte dello Stato ed il piano veniva successivamente approvato senza variazioni rispetto allo schema inizialmente trasmesso e senza alcuna motivazione in ordine alla mancata considerazione delle proposte formulate dalla Provincia.

In ambedue i casi, pertanto, il procedimento richiesto al fine di conseguire l'intesa — secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 14°, della legge n. 223 del 1990, così come modificato dalla sentenza costituzionale n. 21 del 1991 — non è stato completato: con una conseguente lesione della sfera di autonomia spettante alle Province autonome ai sensi dell'art. 8, nn. 5 e 6, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige

4. — L'Avvocatura dello Stato — pur senza disconoscere che nei due casi in esame non è stata realizzata l'intesa tra Stato e Province autonome di cui all'art. 3, comma 14°, della legge n. 223 del 1990 — considera erroneo il richiamo al procedimento regolato da tale disposizione, dal momento che il procedimento di approvazione del primo piano di assegnazione della radiofrequenza — quale è quello in contestazione — risulterebbe regolato in via esclusiva dalla disciplina transitoria posta dall'art. 34, primo comma, della legge n. 223 del 1990, dove non si prevede alcuna presenza delle Regioni e delle Province autonome. Sempre ad avviso dell'Avvocatura, la mancata previsione, nel procedimento di cui all'art. 34, primo comma, di un'intesa con le Province autonome in ordine alla localizzazione degli impianti troverebbe giustificazione sia nel fatto che il primo piano di assegnazione delle radiofrequenze sarebbe tenuto a ricalcare, senza margini di diversa scelta, la localizzazione degli impianti censiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10); sia nel fatto che, per il primo piano, risulta previsto nella disciplina transitoria di cui all'art. 34 soltanto il parere di un'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Tale prospettazione difensiva non può essere accolta. Innanzitutto perché, anche per quanto concerne il primo piano di assegnazione, le scelte relative alla localizzazione degli impianti pur dovendo considerare quelli già esistenti e censiti come «elementi» per la definizione dello stesso piano non possono considerarsi vincolate, ma rispondenti a criteri di discrezionalità, essendo in ogni caso consentito all'amministrazione statale di apportare variazioni rispetto allo stato precsistente risultante dal censimento; in secondo luogo perché il parere dell'apposita commissione di cui all'art. 34, investendo valutazioni connesse a interessi attinenti al settore delle telecomunicazioni, non può ritenersi idoneo a surrogare l'intesa con le Province autonome, la cui necessità va, invece, giustificata con riferimento alla protezione di interessi diversi, di natura urbanistica e paesaggistica.

L'intesa con le Province autonome in ordine alla localizzazione degli impianti va, dunque, perseguita — nei termini indicati nella sentenza n. 21 del 1991 — anche in sede di approvazione del primo piano di assegnazione delle radiofrequenze, dal momento che non sussistono motivi idonei a giustificare, in questa ipotesi, una compressione della sfera delle competenze esclusive provinciali ed una deroga al procedimento ordinario di cui all'art. 3, nella parte in cui impone come necessario l'intervento nel procedimento dei soggetti di autonomia.

Per ouestr motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'enittenza televisiva di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, senza aver promosso, di fini della localizzazione degli impianti, l'intesa con le Province autonome di Bolzano e Trento di senvi dell'art. 3, comma 14º, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e conseguentemente annulla detto piano ed il relativo decreto di approvazione nella parte relativa al territorio delle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: CHET
Il scancelliere: Di PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: Di Paola-

930'0033

N. 7

Sentenza 12-19 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Riscossione coattiva - Compenso di riscossione - Accessorietà al tributo - Mancata previsione - Credito relativo - Mancata assimilazione alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive godenti del medesimo privilegio del credito azionato - Rischio di impresa per il concessionario del servizio riscossione - Non fondatezza.

[D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61, terzo comma, lett. c); c.c., art. 2749, primo comma].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Giuseppe BORZELLINO:

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 («Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986 n. 657»), e 2749, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Servizio Riscossione Tributi — Concessione Torino «a» gestita da CRT e il fallimento s.p.a. SEO, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione del Servizio Riscossione Tributi - Concessione di Torino «a» gestita da CRT, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

- 1. In un procedimento per ammissione al passivo in via privilegiata di un credito per compensi di riscossione coattiva di tributi diretti, ex art. 61, sesto comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, l'adito Tribunale di Torino, rilevato che, nel sistema del citato decreto del 1988, il compenso in discussione (peraltro «non ... aggiuntivo bensi sostitutivo» di altre voci), non potendo (per diversità della sua causa in quanto credito personale e diretto dal concessionario nei confronti del contribuente) qualificarsi come accessorio del tributo e neppure essendo equiparabile alle spese ordinarie di intervento nell'esecuzione (per la diversità intrinseca dei due istituti), finisce col non godere di privilegio sotto alcuna delle forme previste dall'art. 2749 cod. civ. (diversamente dall'agggio», di cui al previgente sistema, che, in quanto a carico dell'Ente beneficiario veniva trattenuto sul tributo riscosso, ex art. 3, sesto comma, d.P.R. n. 603 del 1973, fruendo di fatto del correlativo privilegio); e considerato che tale situazione è ancor più gravosa in caso di esecuzione fallimentare, poichè (per il principio di cristallizzazione del passivo ex art. 44 legge fallimentare) il suddetto credito non può neppure partecipare al concorso in via chirografaria, quando (come nella specie) esso sia sorto in data successiva alla sentenza di fallimento (per effetto della pubblicazione dei ruoli a fallimento dichiarato), pur essendo il concessionario obbligato ad attivarsi per la riscossione del tributo («cosicchè da un lato gli è imposto un servizio e dall'altro non gliene è assicurata la remunerazione») — tutto ciò premesso, ha reputato di conseguenza rilevante (al fine del decidere in ordine all'ammissione del chiesto privilegio) e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, Cost., onde ha sollevato con ordinanza del 10 dicembre 1991, questione incidentale di legittimità costituzionale:
- A) «dell'art. 61, terzo comma, lett. c) d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo agli effetti dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., il compenso di riscossione coattiva ivi disciplinato»;
- B) «in subordine: dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1988 sopra citato».

Secondo il Tribunale rimettente, la denunciata mancata attribuzione del privilegio al credito del concessionario per compenso di riscossione ex art. 61, terzo comma, d.P.R. n. 43 del 1988 — ove non emendata nei sensi gradatamente indicati — contrasterebbe infatti:

- a) con il precetto dell'art. 36, primo comma, Cost. sul diritto del lavoratore (non necessariamente subordinato) ad equa retribuzione: intesa l'invocata garanzia costituzionale non in modo esclusivamente formale, come astratta attribuzione del diritto, sibbene nella prospettiva sostanziale dell'effettività del suo soddisfacimento;
- b) con l'art. 97, primo comma, Cost. (organizzazione dei pubblici uffici, intesa questa in senso lato di apparato amministrativo ancorchè strutturato mediante esercizio privato di pubbliche funzioni), non sembrando dubbio che l'assenza di effettiva remunerazione, a fronte di attività svolte e di spese generali sostenute, comporti logoramento ed inefficienza dell'apparato amministrativo deputato all'incombente, contro il principio costituzionale del buon funzionamento.
- 2. Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito il Servizio Riscossione Tributi Concessione A di Torino (istante nel processo a quo) per sostenere l'infondatezza della questione sollevata, in quanto basata su erronei presupposti interpretativi.

Contrariamente all'avviso del Tribunale, il credito in parola sarebbe infatti già assistito dal reclamato privilegio ex art. 2749 cod. civ. perchè il compenso ex art. 61 d.P.R. n. 43 del 1988 — rispondendo alla stessa funzione e destinazione dell'aggio previsto dal presente sistema di riscossione — costituirebbe, al pari di (quanto pacificamente ritenuto per) quello, un accessorio del tributo, del quale quindi mutuerebbe il privilegio.

3. — A conclusioni sostanzialmente analoghe è pervenuta anche nel suo atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura dello Stato che ha preliminarmente peraltro eccepito la non conferenza dei parametri costituzionali richiamati («in quanto nella specie non si verte in materia di lavoro nè viene in rilievo l'organizzazione dei pubblici uffici»).

Considerato in diritto

- 1. Con l'ordinanza di rimessione di cui in narrativa, si chiede alla Corte di accertare se contrastino con gli artt. 36 e 97 Cost.:
- a) l'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici), nella parte in cui detta norma non prevede che il compenso di riscossione, ivi disciplinato, spettante al concessionario del servizio riscossione tributi per il caso di riscossione coattiva, sia considerato accessorio del tributo riscosso, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., e come tale assistito dai medesimi privilegi del credito principale;
- b) in subordine, l'art. 2749, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del servizio riscossione tributi ai sensi del citato art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988.
- 2. Preliminarmente va osservato che in quanto il rapporto tra le due questioni così sollevate è di consecutività e non già di alternatività le stesse sono senz'altro ammissibili (e del resto nessuna eccezione è stata sollevata al riguardo), alla stregua dei numerosi precedenti di questa Corte, nei quali l'esame di questioni plurime, prospettate in ordine successivo non è stato (per evidenti ragioni di economia processuale) mai declinato, conducendo, nelle varie fattispecie, a seconda dell'accoglimento o del rigetto della prima impugnativa, a pronunzia ora di assorbimento (sentt. 107/74; 31/87; 469/88) ora di inammissibilità (sent. 208/92) ovvero alla separata delibazione della questione o delle questioni successive (sentt. 189/81; 343/83; 311/88).
- 3. Sempre in limine, va poi ancora esclusa l'inammissibilità delle odierne questioni sotto l'ulteriore profilo (questo espressamente eccepito dall'Avvocatura) della «non conserenza di entrambi i parametri evocati»: invero l'eventuale errore nella denuncia di violazione di dati parametri costituzionali da parte di norma di legge ordinaria attiene direttamente alla sondatezza o meno del giudizio di legittimità e non ha rilievo meramente pregiudiziale.
- 4. Nel merito, il Tribunale rimettente muove come in narrativa detto dalla premessa che (a discrenza del cessato regime degli aggi esattoriali, nel quale il compenso dell'esattore era a carico dell'ente benesiciario e veniva trattenuto sul tributo riscosso, ai sensi dell'art. 3, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, con la conseguenza che di satto la remunerazione del servizio esattoriale era assicurata dal privilegio che assisteva il tributo) nell'attuale sistema introdotto con d.P.R., 28 gennaio 1988 n. 43, e con riguardo in particolare all'ipotesi della riscossione coattiva, il correlativo compenso spettante al concessionario del servizio di riscossione ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lett. c) d.P.R. n. 43 del 1988 cit. non possa in quanto scorporato dal tributo e posto ad esclusivo carico del contribuente dal sesto comma del medesimo art. 61 —, essere considerato elemento accessorio del tributo riscosso, con la conseguente inestensibilità ex art. 2749 cod. civ. al primo dei privilegi previsti per il secondo dal successivo art. 2752.

Sia la difesa del Servizio costituito, sia l'Avvocatura dello Stato hanno prospettato la superabilità di tale interpretazione in considerazione del «nesso strumentale e funzionale» che legherebbe il compenso di riscossione al tributo.

Peraltro la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla esegesi proposta dal Tribunale a quo, considerando, da un lato, la inesistenza allo stato di un contrario diritto vivente e, dall'altro, la non irragionevolezza delle argomentazioni che la sorreggono.

Ma anche così interpretata la norma dell'art. 61 cit. non viola i parametri costituzionali richiamati.

Non vi è infatti contrasto con l'art. 36 Cost., perchè la garanzia dell'equa retribuzione quivi sancita — ancorchè in taluni casi riferibile anche a lavoratori autonomi (cfr. sent. 75/64) — non può essere comunque invocata dall'imprenditore, quale innegabilmente è invece il concessionario del servizio di riscossione nel sistema del d.P.R. n. 43 del 1988 (v. art. 31 d.P.R. cit.; art. 1, lett. e) legge-delega 4 ottobre 1986 n. 657).

E neppure vi è contrasto con l'art. 97 Cost., per l'assorbente ragione che il principio di buona amministrazione (se pur latamente riferibile anche ad ipotesi di gestione non diretta del servizio da parte della Pubblica Amministrazione: cfr. sent. 428/89) non può dirsi nella specie in alcun modo compromesso dalla denunciata inesistenza del privilegio, sia perchè l'eventuale mancata percezione del compenso a carico del contribuente costituisce per il concessionario del servizio riscossione un rischio di impresa, preventivato ed accettato come costo della concessione, sia perchè tale rischio risulta comunque valutato, e forsettariamente remunerato, dal legislatore in sede di determinazione dell'ammontare

del compenso (stabilito, proprio per quanto riguarda l'ipotesi specifica della riscossione coattiva — art. 61, terzo comma, lett. «c», citato — con riguardo «soprattutto all'ammontare delle esecuzioni fruttuose», così come-con riferimento alla «remunerazione» in genere — citato art. 61, terzo comma, seconda proposizione — è prescritto doversi tenere conto «dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità»).

E pertanto la questione sollevata in via primaria è in ogni caso infondata.

5. — A sua volta, la questione subordinata — incentrata sulla denuncia dell'art. 2749 cod. civ. e mirante ad analogo risultato attributivo di privilegio al compenso in oggetto, per via di estensione di quello previsto-per le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione — è del pari destituita di fondamento.

Infatti — al di là della ritenuta (dal giudice a quo) concettuale irriducibilità del «compenso», per riscossione del tributo alle «spese» di esecuzione — è decisivo anche in questo caso il rilievo che l'esistenza dell'invocato privilegio non è comunque, per alcun verso implicata dai parametri costituzionali richiamati.

Per ouesti morivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. 2), del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 («Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. J. primo comma, della legge 4 ottobre 1986 n. 657»), nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, codice civile, il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito, sollevata in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2749, primo comma, codice civile, nella parle in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il eredito a compenso di riscassione spettante al concessionario del Servizio Riscossione Tributi ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: Borzellino
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993,

Il direttore della cancelleria: DtPAOLA

930 0034

N. 8

Sentenza 12-19 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bollo (imposta di) - Assoggettamento degli atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali civili - Misura fissa anziché proporzionata al valore della causa o alla capacità contributiva delle parti - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 1, primo comma, 2, primo comma, 3, primo comma, e 31 della tariffa prima parte allegato A); legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 7].

(Cost., artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott: Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GREGO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo - CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. I, primo comma, 2, primo comma, 3, primo comma e allegati A, tariffa; parte prima, 31 della tariffa del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modificazioni e 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 1991») promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1991 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Pratini Augusto e Rienzi Carlo, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Pratini Augusto, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Roberto Canestrelli per Pratini Augusto e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto .

1. — Con ordinanza del 28 novembre 1991 il Pretore di Roma nel corso del procedimento civile pendente tra Pratini Augusto e Rienzi Carlo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, 3, primo comma, e allegato A, tariffa, parte prima, art. 31 della tariffa, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni, e dell'art. 7 legge 29 dicembre 1990 n. 405 nella parte in cui assoggettano gli atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali civili ad imposta di bollo fissa nella misura di lire 10.000 al foglio per contrasto con gli artt. 3, 24 (primo, secondo e terzo comma) e 53 Cost.

Il pretore rimettente ritiene che l'imposta di bollo, riscossa nella forma di fogli da impiegare nella difesa scritta del giudizio civile, debba essere proporzionale all'ipotizzato costo totale del processo atteso che i cittadini che accedono alla giustizia devono pagare secondo criteri che rispettino la misura della spesa da ciascuno di essi indotta. Quindi tale imposta dovrebbe essere proporzionale al valore della causa (analogamente al criterio che regola l'imposizione indiretta o sugli affari) oppure al reddito delle parti (secondo il criterio di progressività dell'imposizione diretta). Invece la quantità di fogli utilizzati per la difesa — che attualmente determina l'ammontare dell'imposta dovuta — non costituisce un criterio adeguato non essendo neppure univocamente espressivo del costo del processo potendo ipotizzarsi una difesa scritta assai complessa (e quindi diffusa) in un processo di limitato valore e viceversa una difesa assai semplice (e quindi concisa) in un processo di elevato valore. Inoltre l'imposta di bollo ha raggiunto una misura eccessiva, con conseguente compressione della possibilità di agire e di difendersi in giudizio in funzione inversa del reddito, compressione non adeguatamente contrastata dalla normativa sul gratuito patrocinio.

La questione, secondo il pretore rimettente, è rilevante nel giudizio civile in corso perchè — anche se l'art. 19 d.P.R. n. 642 del 1972 cit. dispone che i giudici non possono rifiutarsi di assumere a base dei loro provvedimenti gli atti e i documenti non in regola con le disposizioni sul bollo alla prospettiva di dover comunque poi regolarizzare tale aspetto fiscale condiziona l'esercizio del diritto di difesa nel senso che le parti potrebbero con maggior aggio dimensionare lo sviluppo degli scritti difensivi se, in accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, l'imposta di bollo fosse vuoi in assoluto inferiore a quella attualmente dovuta, vuoi proporzionata al costo e al valore del processo.

- 2. Si è costituita la parte privata Pratini chiedendo l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità senza ulteriormente argomentare.
- 3. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza in quanto ininfluente (come del resto riconosciuto del giudice rimettente) al fine della decisione del giudizio à quo (di cui peraltro non sono indicati oggetto e natura); ne dal giudice rimettente sono allegati elementi di fatto che facciano pensare ad un'effettiva compressione del diritto di difesa dell'attore o del convenuto.

Nel merito l'Avvocatura ritiene non fondata la questione sollevata perchè la commisurazione dell'imposta al numero di fogli difensivi risponde al canone di ragionevolezza e di proporzionalità; invece l'auspicata commisurazione dell'imposta di bollo al reddito delle parti è impraticabile posto che le parti sono due, o più, e che non può certo farsi la media dei loro redditi; mentre l'altro ipotizzato parametro (il valore della causa) non è del tutto negletto dal legislatore che prevede che l'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere sia meno elevata in pretura che in tribunale (art. 7, secondo comma, legge n. 405 del 1990 cit.).

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata — in riferimento agli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost. — questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), dell'art. 31 della tariffa, parte prima, Allegató A del cit. d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 642, e dell'art. 7 legge 29 dicembre 1990 n. 405 (legge finanziaria 1991) nella parte in cui assoggettano gli atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali civili ad imposta di bollo fissa e nella misura di lire 10.000 al foglio, anzichè in misura proporzionata al valore della causa o alla capacità contributiva delle parti o comunque in misura inferiore a quella suddetta.

- 2.44 Va premesso che nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità la misura dell'imposta di bollo è stata ulteriormente modificata dagli artt. 9 e 10 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (in particolare l'imposta fissa di bollo è stata elevata, a partire dal 14 luglio 1992, a lire 15.000). Ma la sopravvenuta innovazione normativa non preclude, nè in alcun modo influenza, il pregiudiziale esame della eccezione, sollevata dall'Avvocatura di Stato, di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto del requisito della rilevanza.
 - 3. L'eccezione è fondata.

L'art. 19 del d.P.R. n. 642 del 1972 cit., come sostituito dall'art. 16 del d.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955, prevede che salve le ipotesi (connotate quindi da carattere di specialità) della cambiale, del vaglia cambiario e dell'assegno bancario, che non hanno la qualità di titolo esecutivo se non risultano regolarmente bollati — il mancato od insufficiente pagamento dell'imposta di bollo non è ostativo alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte. Quindi il cancelliere o il segretario non possono rifiutare l'attestazione dell'avvenuto deposito, ma sono unicamente tenuti a trasmetterli (anche in copia) all'ufficio del registro per la loro regolarizzazione ai sensi del successivo art. 31; e, quel che più rileva, di tali difese e documenti il giudice deve tenere normalmente conto, rimanendo così escluso che il profilo tributario dell'imposta di bollo possa precludere o pregiudicare l'esercizio del diritto, costituzionalmente riconosciuto, di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.).

Consegue che la misura dell'obbligazione tributaria gravante sulle parti in causa a titolo di imposta di bollo non incide al fine della decisione della controversia devoluta alla cognizione del giudice a quo.

4. Neppure essa incide sotto il profilo indicato nell'ordinanza di rimessione a giustificazione della ritenuta rilevanza della questione di costituzionalità — che il timore della successiva regolarizzazione potrebbe condizionare l'esercizio del diritto di difesa nel senso che le parti sarebbero indotte a depositare documenti ed a svolgere argomentazioni negli atti scritti in numero e con un'ampiezza inferiore ed inadeguata rispetto alle reali esigenze difensive. Non è sufficiente infatti allegare un ipotetico (oltre che indiretto) pregiudizio del diritto di agire in giudizio per ritenere che il giudice non possa definire la controversia senza che sia prima decisa la questione incidentale di legittimità costituzionale; occorre che questa sospetta lesione — non altrimenti emendabile, in tesi, se non mediante la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata — sussista nel giudizio a quo, come concreta possibilità e non già come astratta ipotesi. Invece il giudice rimettente non indica il benchè minimo elemento di fatto che possa indurre a ritenere sussistente o probabile od anche meramente (in concreto) possibile la lamentata compressione del diritto di difesa conseguente alla scelta delle parti (o di una parte) di limitare il numero dei documenti prodotti o di contenere l'estensione degli scritti difensivi al fine di evitare di dover corrispondere un eccessivo importo a titolo di imposta di bollo.

Non sussiste pertanto la rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, che va dichiarata inammissibile.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), dell'art. 31 della tariffa, parte prima. Allegato A dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'art. 7 legge 29 dicembre 1990 n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; leggé finanziaria 1991), in riferimento agli artt. 3, 24, primo secondo e terzo comma, e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 42 gennaio 1993.

Il presidente: Borzellino
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: Di Paoia

nt:

N. 9

Sentenza 12-19 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Estimi - Revisione delle tariffe - Trattamento ingiustificatamente differenziato tra i proprietari degli immobili delle varie categorie con l'esclusione per alcuni della possibilità di adire le commissioni tributarie avverso l'attribuzione diretta di rendita - Riferimento alla giurisprudenza interpretativa delle commissioni tributarie - In discussione non già l'an ma solo il quomodo dell'accesso alla tutela giurisdizionale - Non fondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDAS-SARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1992 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Colla Carlo contro l'U.T.E. di Piacenza, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Colla Carlo, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Corrado Sforza Fogliani per Colla Carlo e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. In un giudizio promosso da un contribuente per contestare la maggior rendita derivante, ad immobili di sua proprietà, dalla applicazione delle nuove tariffe di estimo approvate con decreto ministeriale del 27 settembre 1991, l'adita Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, pronunziando sulla eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal resistente, ha sollevato, con ordinanza del 16 marzo 1992, questione incidentale di legittimità dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 nella parte in cui non prevede che i possessori di immobili urbani possano ricorrere alle Commissioni tributarie anche in caso di mutamento della rendita (di ogni singola unità) per effetto di revisione delle tariffe di estimo, per contrasto con gli artt. 113 e 3 della Costituzione.

Premesso, in via di interpretazione del citato art. 1 d.P.R. 636/72, che questo, nel fissare la competenza delle Commissioni tributarie in materia di controversie catastali, fa riferimento, con riguardo agli immobili urbani a destinazione ordinaria (categ. A, B, C), alle sole vertenze concernenti la «consistenza» ed il «classamento» e, per gli immobili a destinazione speciale (categ. D) o particolare (categ. E), alle vertenze sulla «attribuzione di rendita» (quale per essi prevista mediante stima diretta) — con la conseguenza, in punto di rilevanza, che esulerebbero dalla cognizione delle predette Commissioni le controversie (come quella di specie) riguardanti viceversa la revisione delle tariffe (non riconducibile a nessuna delle tre descritte operazioni) — ne ha inferito appunto il giudice remittente la duplice ipotesi di contrasto del denunciato contesto normativo con gli artt. 113 e 3 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, si evidenzierebbe infatti una violazione del diritto alla difesa in danno dei possessori di immobili di categorie A, B, C, i quali «non avrebbero alcuna tutela giurisdizionale di merito contro un provvedimento che modifica indirettamente il classamefito, mediante revisione di una delle operazioni previste dalle norme catastali, ma contro cui non è dato ricorrere alle Commissioni Tributarie, pur costituendo esso di fatto una attribuzione di rendita».

E, sotto il secondo profilo, si prospetterebbe inoltre «una discriminazione tra i proprietari degli immobili censiti nei gruppi A, B, C, e quelli degli immobili censiti nei gruppi D, E, i quali possono invece adire le Commissioni, in quanto l'attribuzione della rendita, effettuata dagli U.T.E., è sicuramente impugnabile avanti alle Commissioni Tributarie».

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il contribuente aderendo solo in linea subordinata alle conclusioni del giudice a quo e prospettando, in via principale, l'infondatezza della questione per essere in realtà le Commissioni tributarie, già sulla base della normativa vigente, competenti (anche) in ordine alle controversie in materia di revisione della tariffa d'estimo.

E ciò per l'assorbente considerazione che la previsione di competenza, ex art. 1 d.P.R. 634 cit;, in ordine alle controversie relative al classamento comprende ex se la possibilità di «impugnare anche le variazioni dei metodi inerenti una delle tre operazioni [qualificazione, classificazione e determinazione della tariffa, appunto] sulla base delle quali si determina poi in concreto ogni singolo classamento».

- 3. L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha a sua volta direttamente concluso per una decisione di infondatezza basata sul presupposto esegetico di inclusione della controversia in esame nell'area di cognizione delle Commissioni tributarie.
 - 4. Entrambe le parti hanno anche depositato memoria per illustrare i rispettivi assunti.

Considerato in diritto

1. — A seguito della revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, disposta con D.M. 20 gennaio 1990 ed attuata con successivo decreto del 27 settembre 1991, in un giudizio promosso da un contribuente per far dichiarare, previa disapplicazione dei riferiti atti generali, nulla o comunque inefficace la maggior rendita per l'effetto così attribuita ad immobili di sua proprietà, la Commissione tributaria di Piacenza adita ha negato di avere potestà decisoria in materia.

E ciò — come in narrativa detto — con riguardo al quadro delle competenze del giudice tributario in tema di controversie catastali, come definito nell'ultimo comma dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (sulla revisione del contenzioso tributario), con limitato riferimento, secondo la lettura del giudice *a quo*, per gli immobili urbani a destinazione (abitativa-commerciale) ordinaria (categ. A. B, C) alle sole vertenze concernenti la «consistenza» ed il «classamento» (l'attribuzione, cioè, ad ogni unità, accertata nel suo possessore e nella sua consistenza, della rispettiva categoria e classe) e, per gli immobili a destinazione speciale (categ. D) o particolare (categ. E), alle vertenze sulla «attribuzione di rendita» (quale per essi prevista mediante stima diretta).

In tale prospettiva però — sempre secondo l'autorità rimettente — ne deriverebbe, nei confronti dei proprietari di immobili del primo tipo, un vuoto di tutela avverso i provvedimenti di revisione delle tariffe di estimo, non rientranti nel novero di quelli impugnabili ancorchè «di fatto indirettamente modificativi del classamento».

Da ciò appunto la sollevata questione di costituzionalità del citato art. 1 d.P.R. 636/1972, in parte qua, in riferimento oltrechè all'art. 113 anche all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del trattamento ingiustificatamente deteriore che si assume riservato ai titolari degli immobili in questione rispetto ai proprietari degli immobili di categ. D, E che possono viceversa adire le Commissioni tributarie avverso l'attribuzione diretta di rendita, come per essi prevista.

2. — Osserva la Corte che la premessa esegetica da cui muove il giudice a quo — e che sia l'Avvocatura dello Stato sia la difesa della parte costituita viceversa contestano (eccependo sotto tale profilo l'infondatezza della impugnativa) — è effettivamente controversa in dottrina e nella giurisprudenza fino ad oggi nota del giudice tributario.

Ciò perchè — mentre, nella sequenza ordinaria della operazione di formazione del catasto urbano, la «determinazione della tariffa» (per le «categorie» e «classi» di immobili previamente individuate attraverso la «qualificazione» e la «classificazione» delle unità tipo per ogni zona censuaria) conclude la fase delle operazioni generali, destinate ad avere una ricaduta sulla posizione dei singoli proprietari in esito alle susseguenti operazioni individuali ed ai connessi provvedimenti di «consistenza» e «classamento», dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 1 d.P.R. 636/72 — nell'ipotesi invece di revisione degli estimi, in mancanza di una esplicita indicazione normativa al riguardo, si è posto il dubbio se i correlativi atti generali, contenenti i prospetti delle nuove tariffe, siano o non censurabili innanzi al giudice tributario.

Per la soluzione affermativa si è pronunziata gran parte della giurisprudenza delle Commissioni in considerazione della attribuzione di rendita in concreto derivante dalla adozione delle nuove tariffe, sia pur con diverse motivazioni. Talune decisioni, infatti, argomentano dalla locuzione normativa «attribuzione della rendita» di cui all'ultima parte dell'art. 2 comma 1º dello stesso d.P.R. 636, (peraltro concernente, secondo una opinione recepita dallo stesso giudice a quo, la diversa ipotesi della stima diretta e singolare prevista per gli immobili D ed E); talaltre, invece, si basano sulla considerazione che l'emanazione delle nuove tariffe si risolve «di fatto» in una modifica del «classamento» (donde, appunto, la impugnabilità davanti alla Commissione tributaria); tutte, comunque, pervenendo — per l'una o per l'altra ragione — ad affermare la sindacabilità incidenter tantum dei decreti ministeriali davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 16, comma quarto, del d.P.R. 636/72 (nel testo sostituito dall'art. 7 d.P.R. 739, 1981).

Peraltro, anche le decisioni giurisprudenziali che, discostandosi dal ricordato indirizzo, concludono per la inammissibilità dei ricorsi del contribuente, a tale soluzione pervengono in considerazione della non ravvisabilità allo stato di un provvedimento riconducibile ad uno di quelli tipicamente richiesti dalla legge come «veicolo di accesso» al giudizio tributario, oltre che per carenza attuale dell'interesse a ricorrere, con ciò evidentemente non escludendo, ma anzi implicitamente ammettendo, la possibilità della tutela nel momento della successiva concretizzazione del rapporto tributario ancorato alla rendita catastale derivante dalla applicazione dei nuovi estimi.

Ma tali essendo sul punto le opzioni interpretative alternativamente formulate, è chiaro allora che ciò che, con riguardo ai provvedimenti di revisione degli estimi, viene in discussione è non già l'an ma solo il quomodo dell'accesso alla tutela giurisdizionale avanti le Commissioni tributarie.

E tanto basta per escludere la violazione dei parametri costituzionali invocati dalla Commissione di Piacenza; non dovendosi sciogliere anticipatamente in questa sede un nodo interpretativo che non è funzionale alla decisione della questione di costituzionalità.

3. — Per di più la stessa Commissione rimettente sembra non avere considerato che secondo pressocchè pacifica dottrina e giurisprudenza il proprietario degli immobili di categoria A, B, C è legittimato ad impugnare i provvedimenti generali di revisione degli estimi per vizi di legittimità, davanti al giudice amministrativo.

Il che dà ulteriore conferma della infondatezza della questione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 113 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza con ordinanza emessa il 16 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il presidente: Casavola Il redattore: Granata Il cancelliere: Di Paoi a

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: Di PAOLA

93C0036

N. 10

Sentenza 12-19 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato straniero - Ignoranza della lingua italiana - Decreto di citazione - Notifica - Traduzione dell'atto nella lingua a lui nota - Mancata previsione - Richiesta del giudizio abbreviato - Avviso contenente il termine per l'adempimento - Traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero - Mancata previsione - Termine di decadenza prescritto per la richiesta (giorni 7) - Decorrenza dalla data di notifica del decreto di citazione anziché dalla data dell'avviso al difensore - Richiesta di sentenza additiva - Necessità di una interpretazione estensiva dell'art. 143, primo comma, del c.p.p. a tutte le ipotesi potenzialmente lesive del diritto dell'imputato di partecipazione al processo penale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., art. 555, terzo comma; c.d. art. 456, secondo comma, e art. 458, primo comma, del c.p.p.). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDAS-SARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo comma, 456, secondo comma, e 458, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze:

- 1) ordinanza emessa il 2 marzo 1992 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Mujanovic Kasim, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;
- 2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Hakimi Noureddin, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio penale l'imputato, cittadino slavo, condotto in udienza in stato di detenzione, dichiarava, avvalendosi dell'assistenza dell'interprete nominatogli durante gli atti introduttivi del dibattimento, di non conoscere la lingua italiana e, pertanto, di ignorare il contenuto dell'imputazione contestatagli mediante notifica in carcere del decreto di citazione. Di fronte a questa circostanza, la quale risultava dagli atti di causa per esser stata rilevata al momento della convalida dell'arresto, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con la prima delle due ordinanze riportate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui tale norma non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, accompagnato da una traduzione nella lingua a lui nota.

Con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la norma impugnata è ritenuta di dubbia costituzionalità dal Pretore rimettente, in quanto essa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra l'imputato straniero che ignora la lingua italiana e gli imputati che non versano in tale particolare condizione. Lo straniero, infatti, vedrebbe leso il suo diritto a conoscere il contenuto del decreto di citazione, in tutti i suoi elementi costitutivi, sin dal momento della notifica, con la conseguente vanificazione, nei suoi riguardi, dello scopo tipico della notificazione del decreto di citazione, irrimediabilmente pregiudicato anche quando, come nel caso di specie, il decreto di citazione venga tradotto all'imputato dall'interprete nominatogli in udienza.

A quest'ultima osservazione si collega la censura mossa all'art. 555, terzo comma, c.p.p., anche in riferimento al parametro rappresentato dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti; in conseguenza della suesposta ingiustificata discriminazione in ordine alla concreta realizzazione dell'effetto funzionale della notifica del decreto di citazione, l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana non sarebbe posto in condizione di apprestare adeguatamente la propria difesa, sia in ordine al contenuto dell'accusa che gli viene mossa, sia in ordine alle facoltà processuali che gli sono riconosciute (da quelle, più elementari, derivanti dalla conoscenza del tempo e del luogo della celebrazione del giudizio a suo carico, a quelle, di più complessa azionabilità, come la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato ed essere ammesso allo sconto di pena previsto da quel particolare rito).

Infine, il Pretore di Torino assume la violazione dell'art. 76 della Costituzione, argomentando che la norma impugnata non rispetterebbe la direttiva espressa dall'art. 2, prima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), che prescrive il rispetto delle norme e delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona e al processo penale.

In particolare, il giudice a quo richiama, innanzitutto, l'art. 6, terzo comma, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale stabilisce che «ogni accusato ha diritto (...) a essere informato (...) in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico». In secondo luogo, richiama l'art. 14, terzo comma, lett. a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il quale stabilisce che «ogni individuo accusato di un reato ha il diritto (...) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato in una lingua a lui comprensibile della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta». Secondo il giudice rimettente, tali principi non possono dirsi attuati da una norma, come quella dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., la quale non prevede che il decreto di citazione venga notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, tradotto in una lingua a lui nota.

2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale in oggetto.

In via di premessa, l'Avvocatura dello Stato ri corda che il rispetto del principio di uguaglianza non impone una assoluta identità di trattamento normativo per situazioni oggettivamente diversificate. A tale proposito la stessa difesa rinvia, più in particolare, al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il quale la diversità della posizione del cittadino rispetto a quella dello straniero, seppure non precluda il riconoscimento all'uno e all'altro dei diritti fondamentali, consente al legislatore, nell'ambito del suo ragionevole apprezzamento, di stabilire modalità normativamente diversificate nel godimento di tali situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

Pertanto, la norma impugnata, considerata sistematicamente con la disciplina del processo penale — disciplina che, sebbene imponga l'uso della lingua italiana per il compimento degli atti del processo penale (art. 109 c.p.p.), riconosce all'imputato (art. 143 c.p.p.) e all'indagato (art. 61 c.p.p.), che non conoscono la lingua italiana, il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete — non appare in contrasto con i principi costituzionali. Al contrario, continua l'Avvocatura dello Stato, sicuramente irrazionale sarebbe una norma, come quella che il giudice a quo mira a introdurre nell'ordinamento con la pronunzia additiva richiesta con riguardo all'art. 555, terzo comma, c.p.p., dal momento che la preventiva traduzione del decreto di citazione nella lingua nota all'imputato straniero sarebbe operativamente pregiudicata dalla difficoltà di individuare anticipatamente quale sia la lingua da questi effettivamente conosciuta, non potendo considerarsi decisiva in tal senso la sua nazionalità.

L'Avvocatura dello Stato osserva, inoltre, che una considerazione complessiva della disciplina del processo penale relativa alla figura dell'interprete induce a ritenere infondate anche le censure mosse alla norma impugnata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Posto che il contenuto essenziale del diritto di difesa riposa sulla garanzia di un effettivo e reale contraddittorio, assicurato anche attraverso un'adeguata assistenza tecnico-professionale, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete rappresenta il mezzo con cui si consente all'imputato straniero, mediante la presa di cognizione dello sviluppo processuale, di partecipare effettivamente al processo, con la possibilità di utilizzare tutte le opportunità di strategia processuale (ivi compresa la richiesta di rito abbreviato) che il codice mette a sua disposizione.

Infine, conclude l'Avvocatura dello Stato, anche i principi delle convenzioni internazionali richiamate nell'ordinanza di rimessione sarebbero adeguatamente rispettati dal riconoscimento di un diritto dell'imputato straniero all'assistenza gratuita di un interprete, dal momento che le convenzioni richiamate impongono soltanto una informativa dettagliata e comprensibile dell'imputazione, senza che sia in proposito fissata alcuna specifica scadenza temporale o alcun termine iniziale.

3. — Con la seconda delle ordinanze riportate in epigrafe, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti degli artt. 456, secondo comma, c.p.p. e 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui il combinato disposto formato da queste due norme non impone che l'avviso previsto dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., sia tradotto nella lingua dell'imputato straniero che non conosce la lingua italiana con l'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato. Lo stesso giudice a quo, subordinatamente al caso di pronuncia di inammissibilità o di infondatezza sulla precedente questione di legittimità costituzionale; dubita della costituzionalità dell'art. 458, primo comma, c.p.p., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui quella norma prevede che il termine di decadenza di sette giorni, prescritto per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla data della notificazione del decreto di citazione all'imputato anziché, per l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, dalla data della notifica dell'avviso al difensore, quando questa si perfezioni successivamente.

Le due questioni di costituzionalità ora illustrate sono state sollevate nel corso dell'udienza di un giudizio immediato instaurato a carico di un cittadino tunisino, in stato di custodia cautelare in carcere per detenzione di stupefacenti, dopo che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva rigettato la sua richiesta di giudizio abbreviato, con la motivazione che quest'ultima era stata intempestivamente prodotta il 31 gennaio 1992 (ossia oltre sette giorni dopo la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio immediato, avvenuta il 23 gennaio 1992, ancorché proposta entro il termine fissato dall'art. 458, primo comma, c.p.p., considerando come dies a quo la successiva notifica al difensore, avvenuta il 24 gennaio 1992) e dopo che il Tribunale di Milano, competente per il giudizio immediato, aveva respinto l'istanza di rimessione in termini presentata (al fine di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato) dal difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., prima dell'apertura del dibattimento, basandosi sul fatto che lo straniero, non conoscendo la lingua italiana, non aveva compreso il contenuto dell'avviso che gli era stato notificato.

Secondo il giudice *a quo*, sulla base dello svolgimento del processo appena ricordato, entrambe le questioni di costituzionalità sarebbero rilevanti, dal momento che sarebbero indirizzate, ancorché in via subordinata l'una rispetto all'altra, all'eliminazione delle norme dalla cui applicazione deriverebbe all'imputato straniero, con riferimento al caso di specie, il pregiudizio consistente nella impraticabilità del giudizio abbreviato e nell'impossibilità del conseguimento del connesso effetto sostanziale di riduzione della pena.

Quanto alla non manifesta infondatezza delle due questioni di costituzionalità sollevate, il Tribunale di Milano, riguardo a quella principale, osserva che dall'insieme delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di lingua degli atti del processo penale e di assistenza dell'interprete all'imputato straniero (artt. 109, 143, 169, terzo comma, c.p.p. e 63 disp. att. c.p.p.) si dovrebbe escludere l'obbligo di traduzione dell'avviso di cui all'art. 456, secondo comma, c.p.p. nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora l'italiano e che, pertanto, l'omissione di tale previsione comporterebbe una lesione sostanziale del diritto di difesa, in quanto comprometterebbe il diritto dell'imputato straniero di beneficiare della diminuente di pena prevista in conseguenza dell'adozione del rito abbreviato.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, il giudice a quo osserva che, nel caso di imputato straniero che non conosce la lingua italiana e al quale l'avviso previsto dall'art. 456, secondo comma, c.p.p. non sia stato notificato nella traduzione in una lingua a lui conosciuta, la decorrenza del breve termine di decadenza fissato dall'art. 458, primo comma, c.p.p., a partire dalla data di notifica del predetto avviso all'imputato, risulterebbe lesiva del diritto di difesa dell'imputato, dal momento che non sussiste il presupposto (ossia la piena comprensione dell'avviso) sulla base del quale l'accusato è posto in grado di attivarsi e di informare il difensore, presupposto che, in base alla giurisprudenza costituzionale, deve ritenersi essenziale al fine di affermare la non irragionevolezza del termine di cui all'art. 458, primo comma, c.p.p. Pertanto, poichè nel caso in esame non possono essere riferite all'imputato straniero le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 588 del 1990 in relazione all'imputato che conosce la lingua italiana, è opinione del giudice a quo che, qualora la questione principale dovesse ritenersi infondata o inammissibile, dovrebbe dichiararsi, entro questi limiti. l'illegittimità costituzionale della norma contestata in via subordinata.

4. --- Anché in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha richiesto, per entrambe le questioni di costituzionalità sollevate, una pronuncia di inammissibilità o una di infondatezza.

Preliminarmente, l'Avvocatura dello Stato esprime l'avviso che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Milano in via principale, sarebbe inammissibile per irrilevanza. Secondo la difesa erariale, il giudice a quo ignora che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 175 c.p.p., poiché la violazione del termine di decadenza per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato trarrebbe motivo da un comportamento incolpevole dell'imputato (ossia la non comprensione dell'avviso notificatogli in lingua italiana), che, come tale, configurerebbe sicuramente un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, richiesti dalla disposizione generale dell'art. 175 c.p.p. come presupposto per la concessione di un provvedimento di restituzione in termini.

Nel merito, la difesa erariale ritiene entrambe le questioni infondate, in quanto non si evidenzierebbero nella disciplina legislativa vigente motivi di contrasto con l'art. 24 della Costituzione sotto il profilo della garanzia dei diritto di difesa ivi previsto. Inoltre, sempre secondo la stessa difesa, non potrebbe ritenersi sussistente, neppure con riferimento a un imputato straniero, l'irrazionalità o l'incongruenza di un termine di sette giorni decorrente dalla notifica di un atto all'interessato.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel corso di un giudizio penale nel quale un imputato straniero aveva dichiarato in udienza, attraverso l'interprete nominato dal giudice all'inizio del dibattimento, di aver ignorato fino ad allora il contenuto dell'imputazione mossagli a causa della sua assoluta non conoscenza della lingua italiana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione — nei confronti dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba esser notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua a lui nota.

Il Tribunale di Milano, nel corso dell'udienza di un giudizio immediato instaurato, a carico di un imputato straniero che non conosceva la lingua italiana, dopo che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato perché intempestivamente prodotta e dopo che lo stesso Tribunale di Milano aveva respinto l'istanza di rimessione in termini presentata dal difensore dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto

formato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p. e dall'art. 458, primo comma, e.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., contenente l'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana. In via subordinata, lo stesso giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede che il termine di decadenza di sette giorni, prescritto per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla data della notificazione del decreto di citazione all'imputato anziché, per l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, dalla data della notifica dell'avviso al difensore, quando questa si perfezioni successivamente.

Sebbene la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Torino e quella proposta in via principale dal Tribunale di Milano abbiano ad oggetto disposizioni diverse e sebbene i parametri invocati nell'uno e nell'altro caso siano solo parzialmente coincidenti, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza in considerazione del fatto che in ambedue le ipotesi i giudici a quibus chiedono pronunzie additive aventi un contenuto analogo. Più precisamente, tali giudici, affinche siano salvaguardati i principi costituzionali invocati e, in particolare, il diritto di difesa, prospettano l'esigenza che nell'ordinamento processuale penale sia introdotta una norma diretta a prescrivere che all'imputato straniero che ignora la lingua italiana siano notificati, anche nella traduzione nella lingua a lui nota, atti del processo penale, dai quali dipendono la conoscenza tempestiva e dettagliata dell'imputazione (decreto di citazione a giudizio dinnanzi al pretore) ovvero l'esercizio di significativi diritti garantiti all'imputato dalle norme di procedura penale (avviso, contenuto nel decreto di citazione a giudizio immediato, concernente la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato entro sette giorni dalla notifica del decreto stesso).

2. Ambedue le questioni sono non fondate nei sensi indicati in motivazione.

Premesso che l'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza, formulata dall'Avvocatura dello Stato, va respinta dal momento che, una volta che il giudice rimettente abbia non irragionevolmente individuato la norma applicabile alla controversia pendente di fronte a se stesso; esula dai poteri intestati a questa Corte in sede di riesame della rilevanza sostituirsi al giudice a quo attraverso l'indicazione di norme diverse che, secondo il suo avviso, sarebbero risolutive del caso dedotto o, comunque, influenti sulla decisione dello stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 89 del 1984 e 189 del 1986, nonché ord. n. 125 del 1987), occorre osservare che i giudici a quibus richiedono a questa Corte addizioni normative il cui contenuto sostanziale è già presente nell'ordinamento vigente.

Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus consiste nella convinzione che la regola predisposta dall'art. 143, primo comma, c.p.p., relativa al diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, sia rigorosamente circoscritta agli atti orali e possa, quindi, essere estesa alla notificazione di atti scritti soltanto in riferimento ai casi espressamente previsti come eccezioni a quella regola: vale a dire, la richiesta del cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta di avere la traduzione nella madrelingua degli atti del procedimento a lui indirizzati (art. 109, secondo comma, c.p.p.) e l'invito a dichiarare o a oleggere domicilio nel territorio dello Stato rivolto all'imputato straniero, invito che dev'essere redatto nella lingua dell'accusato quando dagli atti risulti che quest'ultimo non conosce la lingua italiana (art. 169, terzo comma, c.p.p.). Tuttavia, a una considerazione complessiva dell'ordinamento normativo, il presupposto interpretativo appena, ricordato non può essere condiviso.

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce all'art. 6, terzo comma, lettera a), che «ogni accusato ha diritto (...) a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata; della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta». Una disposizione del tutto identica è, altresì, contenuta nell'art. 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili, e politici, patto che è stato firmato il 19 dicembre 1966 a New York ed è stato reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli afti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. sentt. nn. 188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perche queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81 («il codice di procedura penale deve [...] adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale»), quanto, piuttosto, perché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.

Grazie al collegamento delle norme ora richiamate con l'art. 143 c.p.p., che ad esse assicura la garanzia dell'effettività e dell'applicabilità in concreto, il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser considerato

un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile (v. analogamente sent. n. 62 del 1992). E, poiché si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato.

3. — Nel disciplinare con una norma di carattere generale il diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, l'art. 143 c.p.p. ha prodotto nel sistema processuale penale una significativa innovazione rispetto alla disciplina dello stesso processo contenuta nel codice precedente. Infatti, mentre in quest'ultimo l'art. 326 regolava la figura dell'interprete in modo tale da collocarla senza residui nella categoria degli ausiliari del giudice — tanto che individuava la funzione caratterizzante di questo istituto nell'esigenza di assicurare l'intellegibilità obiettiva di tutti gli atti del processo, attraverso l'omogeneità della lingua adoperata è senza distinguere, fra le dichiarazioni o le deposizioni, quelle provenienti dall'imputato —, l'art. 143 del nuovo codice, invece, pur mantenendo all'interprete le funzioni tipiche del collaboratore dell'autorità giudiziaria (secondo comma), marca nettamente la differenza con la precedente disciplina assegnando primariamente allo stesso una connotazione e un ruolo propri di istituti preordinati alla tutela della difesa, tanto da configurare il ricorso all'interprete come oggetto di un preciso diritto dell'imputato e da qualificare la relativa funzione in termini di «assistenza» (primo comma).

Tale innovazione, che sottolinea il valore del diritto alla difesa come strumento di reale partecipazione dell'imputato al processo attraverso l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento dello stesso, pone il nuovo sistema processuale penale in sintonia con i principi contenuti nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti della persona (v., oltre agli articoli di dette convenzioni sopra indicati, l'art. 3, terzo comma, lettera a, e l'art. 14, terzo comma, lettera f, del Patto internazionale dei diritti civili e politici, di cui l'art. 143, primo comma, c.p.p. costituisce una riproduzione pressoché letterale). È da siffatto rapporto con i suddetti principi, alimentato dal necessario collegamento con i valori costituzionali attinenti ai diritti della difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), che deriva, nei termini precedentemente precisati, una particolare forza espansiva dell'art. 143, primo comma, c.p.p., che il giudice penale, in sede di interpretazione, non può ignorare.

In conseguenza di queste considerazioni risulta evidente che non può essere condiviso il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus, vale a dire l'assunto che l'art. 143, primo comma, c.p.p. vada configurato come norma di stretta interpretazione, che tollera come uniche eccezioni alla regola dell'utilizzazione dell'interprete per gli atti orali soltanto quelle espressamente previste nello stesso codice di procedura penale (v. artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma, c.p.p.). Al contrario, trattandosi di una norma che assicura una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa, riconosciuto altresì dalla comunità internazionale come principio derivante da un trattato multilaterale (essendosi verificata la condizione — sottoscrizione di almeno trentacinque membri della comunità mondiale — cui l'art. 49 del Patto di New York subordinava l'entrata in vigore del Patto stesso), l'art. 143, primo comma, c.p.p. va interpretato come una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna.

4. — Del resto, la ricordata configurazione del diritto all'assistenza di un interprete è, per un verso, permessa dalle stesse disposizioni stabilite dall'art. 143, primo comma, c.p.p. e, per altro verso, non è ostacolata, né, tantomeno, contraddetta dalle altre disposizioni del codice che prescrivono specificamente la traduzione di atti del processo nella lingua nota all'imputato.

Sotto il primo profilo, infatti, occorre osservare che l'art. 143, primo comma, c.p.p., definisce significativamente il contenuto dell'attività dell'interprete in dipendenza della finalità generale di garantire all'imputato che non intende o non parla la lingua italiana di «comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa». Questa ampia finalizzazione induce a ritenere che l'art. 143 sia suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale. Inoltre, il fatto che la disciplina dell'istituto in questione sia contenuta nel titolo dedicato alla «traduzione degli atti» e il fatto che il processo penale, a differenza di quello civile, non distingue la figura del traduttore da quella dell'interprete, inducono a ritenere che, in via generale, il diritto all'interprete possa essere fatto valere e possa essere fruito, stando al tenore letterale dello stesso art. 143 c.p.p., ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali.

Sotto il profilo del rapporto con le altre disposizioni del codice di procedura penale che prescrivono la traduzione di atti processuali nella lingua compresa dall'imputato, occorre sottolineare che il significato normativo da attribuire all'art. 143 c.p.p. è più ampio e non coincidente sia rispetto a quello proprio dell'art. 109, secondo comma, c.p.p., sia rispetto a quello proprio dell'art. 169, terzo comma, c.p.p. Infatti, mentre la garanzia apprestata dall'art. 143 c.p.p. ha carattere generale e si estende a qualsiasi persona, di qualunque nazionalità, che, essendo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato, risulta essere non in grado di comprendere la lingua italiana, al contrario le garanzie offerte dagli altri articoli sopra indicati prescindono dal presupposto della effettiva comprensione della lingua propria degli atti processuali.

Più in particolare, l'art. 109, secondo comma, c.p.p. attribuisce al cittadino italiano appartenente a un minoranza linguistica riconosciuta il diritto di richiedere la traduzione nella madrelingua degli atti a lui indirizzati, a prescindere dal fatto che egli parli o comprenda la lingua italiana: quella ora indicata è, infatti, una garanzia che, come ha affermato questa Corte (v. sent. n. 62 del 1992), non è finalizzata «alla adeguata comprensione degli aspetti processuali», né implica, più in generale, una «coincidenza o sovrapposizione con la tutela comportata dal riconoscimento dei diritti della difesa», ma è, in ogni caso, «la conseguenza di una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico». Diversamente, l'art. 169, terzo comma, c.p.p., che prescrive l'obbligo di notificare all'estero, tradotto nella lingua dell'imputato straniero, l'invito a dichiarare o a eleggere domicilio nel territorio dello Stato, impone la redazione dell'atto in una lingua diversa da quella ufficiale in presenza del mero ricorrere della nazionalità straniera dell'imputato, salvo che dagli atti del processo non risulti la conoscenza da parte dell'imputato stesso della lingua italiana.

5.— Le considerazioni fin qui svolte — e, in particolare, quelle relative al principio della effettiva partecipazione dell'imputato allo sviluppo della sequenza procedimentale, partecipazione che è imposta all'accertamento della fondatezza dell'accusa e che trova il proprio presupposto indefettibile nella piena comprensione degli atti processuali che quella sequenza compongono, — inducono a concludere che la mancanza di un espresso obbligo di traduzione nella lingua nota all'imputato stranicro sia del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore (art. 555 c.p.p.), sia dell'avviso, contenuto nel decreto di giudizio immediato, concernente la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato (artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, c.p.p.), non può impedire la piena espansione della garanzia assicurata dall'art. 143, primo comma, c.p.p., in conformità ai diritti dell'imputato riconosciuti dalle convenzioni internazionali ratificate in Italia e dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

In altri termini, interpretato alla luce dei principi appena ricordati, l'art. 143, primo comma, c.p.p. impone che si proceda alla nomina dell'interprete o del traduttore immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente. Quest'ultima evenienza, anzi, va riferita anche alla fase delle indagini preliminari, sia per effetto dell'estensione all'indagato di tutte le garanzie assicurate all'imputato (art. 61 c.p.p.), sia per effetto del riferimento esplicito, contenuto nello stesso art. 143, terzo comma, c.p.p., alla nomina dell'interprete in relazione alle attività processuali del giudice così come alle attività del pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Pertanto, il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete comporta, ad una corretta interpretazione dell'art. 143 c.p.p., che l'attività di assistenza svolta da quest'ultimo a favore dell'indagato ricomprenda, fra l'altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi — incluso l'avviso relativo alla facoltà di richiedere il giudizio abbreviato — del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal Giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal Pubblico ministero (nel rito 'pretorile).

Questa conclusione, oltre a essere indotta da un preciso collegamento ermeneutico con i principi costituzionali stabiliti dall'art. 24 e con i diritti dell'imputato garantiti dalle sopra menzionate convenzioni internazionali sui diritti della persona, costituisce uno svolgimento coerente della stessa funzione che l'art. 143 c.p.p. assegna all'interprete. Questi, infatti, proprio perché assiste l'imputato (o l'indagato) al fine di fargli comprendere l'esatto significato dell'accusa formulata contro di lui e di fargli seguire il compimento degli atti cui partecipa, non può non estendere la sua opera di collaborazione anche all'atto con il quale l'imputato è messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltreché delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa, qual è essenzialmente il decreto di citazione a giudizio, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi.

6. — L'interpretazione nei termini appena riferiti del diritto all'assistenza gratuita di un interprete, basato sull'art. 143 c.p.p., fa venir meno i dubbi di legittimità costituzionale manifestati dal Pretore di Torino e dal Tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe e risponde ai limiti di rilevanza propri delle questioni sottoposte a questa Corte dai giudici a quibus. Sotto quest'ultimo profilo, va precisato, infatti, che in ambedue i casi la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato straniero è stata accertata sin dalle indagini preliminari, al momento dei

rispettivi arresti e delle relative udienze di convalida. Sicché è di evidente rilevanza una pronunzia comportante l'attuazione del diritto dell'imputato a vedersi notificato, tradotto nella lingua a lui nota, il decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore, in un caso, e il decreto di citazione a giudizio immediato innanzi al tribunale competente, nell'altro caso.

In conseguenza della decisione resa, perde ogni ragion d'essere la questione-di legittimità costituzionale avverso l'art. 458, primo comma, c.p.p., sollevata in via subordinata dal Tribunale di Milano con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua da lui compresa;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p. e dall'art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., comprensivo dell'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il presidente: Casavola Il redattore: Baldassarre Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria; Di Paola

93C0037

< 11

Ordinanza 12-19 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Piccole società commerciali - Esonero - Mancata previsione - Analoga questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 54/1991) - Inammissibilità.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dal Tribunale di Teramo nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della s.n. c. Bonomo Import di Giuseppe Bonomo e C., iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento della Bonomo Import di Giuseppe Bonomo & C. s.n. c., avente ad oggetto l'esercizio del commercio di bevande di vario genere, promosso a seguito di varie istanze dei creditori, il Tribunale di Teramo ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali;

che il Tribunale ha osservato come la legge-quadro per l'artigianato dell'8 agosto 1985, n. 443, avrebbe esteso la qualifica di artigiano (e quindi di piccolo imprenditore) anche ai gruppi organizzati in forma di società in nome collettivo, a condizione che le stesse non superino i limiti dimensionali prefissati nella legge, mentre invece analoga disciplina legislativa non sarebbe intervenuta per gli esercenti le piccole attività commerciali in forma di società in nome collettivo; che ne conseguirebbe per questi ultimi la soggezione al fallimento indipendentemente dalle loro dimensioni con palese ed irrazionale disparità di trattamento fra le due categorie di piccole imprese con violazione del parametro costituzionale stabilito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le due categorie di piccole imprese non perseguono finalità di lucro e di profitto, ma solo il procacciamento dei mezzi elementari di sussistenza personale e familiare;

che la questione troverebbe la sua rilevanza nella modesta entità del capitale sociale (complessivamente dieci milioni di lire), nell'esiguo apporto di ciascuno dei soci (quotisti per lire cinque milioni), nella mancanza di dipendenti e, pertanto, nel personale ed esclusivo lavoro dei soci medesimi;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha già dichiarato inammissibile analoga questione; che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

93C0038

N. 12

Ordinanza 12-19 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti speciali - Reati punibili con la pena dell'ergastolo - Inapplicabilità del rito abbreviato e della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Richiamo alla sentenza n. 176/1991 e alla ordinanza n. 163/1992 della Corte - Interpretazione della norma - Ragionevolezza - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 53; c.p.p., art. 442, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Battaglia Giuseppe, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Giuseppe Battaglia ed altri imputati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 9 aprile 1992 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 2, n. 53, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, che, nell'ambito della delega legislativa al Governo per l'emanazione del codice di procedura penale, prevede il potere del giudice di pronunciare, nell'udienza preliminare, sentenza di merito su richiesta dell'imputato e consenso del p.m. ed indica contestualmente che, nel caso di condanna, le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano ridotte di un terzo; b) dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, quale risultante dalla sua attuale formulazione per effetto della sentenza di questa Corte n. 176 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui prevedeva la possibilità per l'imputato di avvalersi della suddetta facoltà anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo;

che dal giudice a quo si sostiene che, non avendo questa Corte «escluso che si possa accedere al giudizio abbreviato per delitti punibili con l'ergastolo», sarebbe irragionevole che gli imputati di reati punibili con l'ergastolo vengano esclusi dalla possibilità di ottenere la riduzione di pena prevista per chi si avvalga di tale tipo di giudizio e quindi sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento rispetto agli imputati di reati «di gravità solo di poco inferiore»;

che si sostiene, altresì, che «la stessa legge delega non si esprime nel senso di escludere la possibilità di rito abbreviato per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo», mentre, si soggiunge, se dovesse ritenersi che l'esclusione sia stata prevista dalla legge delega, essa «appare arbitraria, non rientrante nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore», perché anche per i delitti punibili con l'ergastolo si ravviserebbero le stesse «ragioni di incentivo» poste a fondamento di detto rito;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che, diversamente da quanto si sostiene nell'ordinanza di rimessione, questa Corte, nella sentenza n. 176 del 1991, ha ritenuto che l'art. 2, n. 53 della legge delega n. 81 del 1987 si esprime proprio nel senso di escludere che l'imputato di un reato punibile con la pena dell'ergastolo possa avvalersi del rito abbreviato, per cui il contrario assunto del giudice a quo si concreta in una generica critica, priva di ogni dimostrazione, all'interpretazione di detta norma che la Corte ha posto a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui, in contrasto con la delega, aveva previsto tale possibilità;

che, con l'ordinanza n. 163 del 1992, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 53, cit., nell'assunto «che l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo non è in sé irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee»;

che, conseguentemente la questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ordinanza di rimessione relativamente all'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale ed all'art. 2, n. 53, della legge n. 81 del 1987, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è manifestamente infondata essendo già stata disattesa da questa Corte con le richiamate pronunzie, rispetto alle quali non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre a diverso avviso;

che nessun argomento è svolto dal giudice a quo relativamente alla questione concernente le stesse norme che è stata sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione ancorchè enunciato nell'ordinanza di rimessione, per cui la questione stessa, in quanto genericamente proposta, è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

- a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 53, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia;
- b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme di cui al punto che precede, sollèvata dallo stesso giudice in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente; CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

930'0039

N. 13

Ordinanza 12-19 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Emissione di assegno a vuoto - Nuova disciplina sanzionatoria - Ambito di applicazione - Limiti temporali - Causa di improcedibilità - Beneficio - Esclusione - Questione di costituzionalità fondata su l'erronea interpretazione dell'art. 11 della legge n. 386/1990 - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 2, 5, 11 e 12).

(Cost., art. 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 11 e 12 della legge 15 dicembre 1990. n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23 gennaio 1992 dal Pretore di Breno nei procedimenti penali a carico di Verbali Giovanna e Zigliana Rocco, iscritte ai nn. 351 e 352 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con due ordinanze in data 23 gennaio 1992 il Pretore di Breno — nel corso del giudizio penale nei confronti (rispettivamente) di Verbali Giovanna e Zigliana Rocco, imputati del reato di emissione di assegno bancario senza provvista (art. 116 regio decreto n. 1736 del 1933) commesso prima dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) — ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2, 5, 11, e 12 della citata legge n. 386 del 1990;

che il giudice rimettente ritiene che, da una parte, l'art. 12 ha abrogato l'art. 116 citato, e che, d'altra parte, l'art. 11 ha sottratto alle sanzioni previste dalla nuova normativa (sanzioni più severe in considerazione delle pene accessorie prima applicabili soltanto per i casi più gravi) i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 386 del 1990 soltanto a condizione che l'imputato provveda al pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese;

che pertanto, ove tale condizione non si verifichi, occorre fare applicazione — secondo il giudice rimettente — della nuova (più severa) normativa anche a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore sicchè risulta conseguentemente violata la prescrizione del secondo comma dell'art. 25 Cost. secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso; che è intervenuto (nel solo giudizio promosso con l'ordinanza n. 252/90) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la manifesta inammissibilità della questione per essere già stata decisa da questa Corte con sentenza n. 32 del 1992;

Considerato che il combinato disposto denunziato dal giudice a quo non conduce alla applicazione sempre ed in ogni caso delle «norme nuove anche a condotte precedenti», atteso che l'art. Il ha il solo scopo di consentire l'operare della causa di improcedibilità dell'azione penale correlata alla possibilità di utilmente effettuare il pagamento in sanatoria ivi previsto (introducendo, nei limiti di questa innovazione, una disciplina che è in ogni caso più favorevole per l'imputato) e non ha invece la funzione di imporre l'applicazione della legge nuova pure nel caso in cui si realizzi la suddetta condizione di procedibilità;

che, verificandosi tale ultima evenienza e quindi essendo procedibile l'azione penale, opera, invece la generale prescrizione dettata dall'art. 2, comma terzo, cod. pen. siechè è compito del giudice accertare quale sia, nel singolo caso concreto sottoposto al suo esame, la disposizione penale più favorevole come univocamente statuito dalla Corte di Cassazione con talune pronunzie (Cass. 17 giugno 1992 n. 6997, Cass. 12 maggio 1992 n. 5547), peraltro non contraddette da altra (Cass. 17 giugno 1992 n. 7031) nella quale la affermata valutazione ex lege della nuova disciplina come più vantaggiosa per l'imputato è riferita alla ipotesi di improcedibilità di cui all'art. 11; che non è possibile trarre argomenti in senso contrario dall'art. 12, nel senso che tale norma, statuendo l'abrogazione dell'art. 116 del regio decreto n. 1736 del 1933, escluderebbe la possibilità di ogni ulteriore applicazione di tale disposizione incriminatrice; infatti al di là del dato meramente letterale il coordinamento del citato art. 12 con gli articoli 1 e 2 precedenti rende evidente che la abolitio criminis riguarda in realtà soltanto talune delle fattispecie criminose previste dall'art. 116, mentre quelle previste nei numeri 1 e 2 del suo primo comma risultano riformulate (e quindi meramente modificate) nelle fattispecie incriminate, rispettivamente, dai ricordati articoli 1 e 2 della nuova legge;

che pertanto la questione di costituzionalità -- in quanto fondata su un'erronea interpretazione dell'art. II eitato è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti'i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt.- 2, 5, 11, e 12 legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; sollevata dal Pretore di Breno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: Di PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

93C0040

N. 14

Ordinanza 12-19 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Traente di assegno bancario protestato - Bollettino dei protesti - Cancellazione previa istanza al tribunale - Esclusione - Diverso regime della cambiale - Giustificazione di una disciplina differenziata - Non configurabile la tutela processuale nei casi di insussistenza di un diritto sostanziale - Manifesta infondatezza.

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349). (Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) come emendato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349 (Modificazione alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1992 dalla Corte d'Appello di Palermo sul reclamo proposto da La Barbera Cosimo, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 20 maggio 1992 la Corte d'appello di Palermo — adita da La Barbera Cosimo con reclamo avverso il decreto del Presidente del tribunale di Palermo dell'11 marzo 1992 con cui era stata rigettata l'istanza di cancellazione dal bollettino dei protesti — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77, come emendato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973 n. 349, nella parte in cui, pur dopo l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (modificativa della disciplina dell'assegno bancario), non consente al traente di un assegno bancario, o agli altri soggetti legittimati, di adire il presidente del tribunale per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti;

che — secondo la Corte rimettente — il decreto presidenziale deve ritenersi reclamabile, in ragione della regola generale della reclamabilità dei provvedimenti camerali (ex artt. 739-742 c.p.c.); che la Corte rimettente ritiene violato il principio di eguaglianza perchè la citata normativa, oggetto di censura, non consente al traente di un assegno bancario protestato di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti, a differenza del debitore cambiario, che tale provvedimento favorevole può ottenere ove abbia effettuato il pagamento, entro cinque giorni dal protesto, dell'importo della cambiale;

che la diversità del regime giuridico e sanzionatorio del protesto dell'assegno bancario rispetto al protesto della cambiale si sarebbe attenuata per effetto della citata legge n. 386 del 1990, la quale, in particolare, ha previsto (all'art. 8) che l'avvenuto pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese di protesto rende improcedibile l'azione penale sollevando il traente da ogni conseguenza sanzionatoria;

che a seguito di tale riforma pertanto il trattamento differenziato sarebbe ingiustificatamente deteriore per il traente dell'assegno protestato che rimane sprovvisto di alcuna tutela (con conseguente violazione del diritto di difesa), anche nell'ipotesi in cui l'avvenuto pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese di protesto lo abbia restituito ad una condizione di piena legalità, non essendo più esposto ad alcuna conseguenza sanzionatoria ed avendo provveduto all'integrale ristoro del danno nei confronti del creditore;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato sostenendo la non fondatezza della questione di costituzionalità in riferimento all'art. 3 della Costituzione perchè cambiale ed assegno bancario sono istituti ben diversi, avuto riguardo alla loro funzione economica (essendo la prima strumento di credito, mentre il secondo un mezzo di pagamento); nè vi è violazione dell'art. 24 della Costituzione giacchè è l'ambito della tutela sostanziale che risulta limitato e quindi manca il diritto od interesse tutelato in relazione al quale prospettare la lesione della tutela giurisdizionale;

Considerato che la questione è ammissibile atteso che l'eventuale carenza di potere giurisdizionale del giudice rimettente (che conseguirebbe alla negazione della reclamabilità dell'ordinanza del presidente del tribunale di diniego del provvedimento di cancellazione dal bollettino dei protesti) potrebbe essere rilevata da questa Corte soltanto se evidente ed incontestabile (cfr., ex plurimis, sent. n. 414 del 1989);

che, nel merito, permangono — anche dopo l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990 n. 386 che ha modificato la disciplina dell'assegno bancario — le ragioni che hanno già indotto questa Corte, nella sentenza n. 317 del 1990, a ritenere non fondata la stessa questione di costituzionalità;

che in particolare permane il diverso regime sanzionatorio atteso che — mentre il mancato pagamento della cambiale continua a non costituire oggetto di sanzioni specifiche, oltre quelle proprie dell'inadempimento — l'emissione dell'assegno bancario senza che sia pagato all'atto della presentazione rappresenta una condotta che integra gli estremi di un reato (salva l'eventuale improcedibilità dell'azione penale ex art. 8 legge n. 386 del 1990 citata) e comunque comporta la revoca al traente di ogni autorizzazione ad emettere assegni (art. 9 legge citata);

che diversa è ancora la funzione tipica dei due titoli di credito, costituendo l'assegno bancario un mezzo di pagamento e la cambiale, invece, uno strumento di credito;

che tale diversità giustifica la disciplina differenziata quanto alla facoltà (riconosciuta al traente di una cambiale e non anche al traente di un assegno bancario) di adire il presidente del tribunale per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti in caso di pagamento del titolo entro cinque giorni dalla sua presentazione:

che l'esclusione della disparità di trattamento denunciata dal giudice rimettente esclude anche ogni violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) non essendo configurabile tutela processuale quando non è riconosciuta alcuna situazione sostanziale di diritto od interesse;

che pertanto la questione di costituzionalità è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dayanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVE

LA CORTE COSTITUZIONALÊ

Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art, 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973 n. 349 (Modificazione alle norme sui protesti della cambiali e degli assegni bancari), in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: Di PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

93C0041

N. 15

Ordinanza 12-19 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Sicilia - Ufficio di direzione delle uu.ss.ll. - Incleggibilità dei coordiantori per i consigli che concorrono a costituirla - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 463/1992) - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 24 giugno 1986; n.:31; art. 9, primo comma, n. 8). (Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta-dai-signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma. n.-8, della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i

consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1992 dalla Corte di Appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Craparo Calogero e Venezia Giuseppe ed altri, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9, primo comma, n. 8, della legge 24 giugno 1986 n. 3, della Regione siciliana, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, per i consigli dei comuni che concorrono a costituirla;

Considerato che con sentenza n. 463 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma «nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 8 della legge 24 giugno 1986 n. 31 della Regione siciliana «Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

93C0042

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCIFA, redattore ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

ABRUZZO
CHETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herro, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanueie, 146
Libreria dell' UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galillei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA MALENA Cartolibreria Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA Via delle Beccherie, 69 POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89 Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma. 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzr. 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendila generi Monopolio Rivendita generi Monopolio LEOPOLDO MICO Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno) Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goli, 4 AVELLINO Libreria CESA Via G. Nappi, 47 BENEVENTO Libreria MASONE NICOLA Viale dei Rettori, 71

Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO

SALERNO Libreria ATHENA S.a.s. Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara) C S.P. - Centro Servizi Polivalente S r.I. Via Matteotti, 36/B FORLI FORLI Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54 Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Maileotiu, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Casiello, 11/B
RIMINI (Forli)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16 PORDENONE Libreria MINERVA Piazza XX Settembre TRIESTE Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F Libreria TERGESTE S.a.s. Piazza della Borsa, 15 Carlolibreria UNIVERSITAS Via Pracchiuso, 19 Libreria BENEDETTI Via Mercalovecchio, 13 Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE Cartolibreria LE MUSE Via Marittima, 15 LATINA Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30 LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7 RIETI Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8 ROMA AGENZIA 3A AGENZIA 3A
VIA Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro. 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
VIA Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
VIA Ralfaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
CIO Chiosop Preliura di Roma c/o Chiosco Pretura di Roma Piazzale Clodio Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria Di MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Rome)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatim
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO VITERBO Libreria "AR" di Massi Rossana e C. Palazzo Uffici Finanziari Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAYONA

Libreria IL LEGGIO Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano) Cartolibreria GRAN PARADISO Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA Libreria QUERINIANA

Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA Libreria DEL CONVEGNO Corso Campi, 72

MANTOVA MANTOVA Libreria ADAMO DI PELLEGRINI di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c. Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale GARZANTI Libreria interna Palazzo Università Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C SONDRIO Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14 VARESE Libreria PIROLA Via Albuzzi, 8 Libreria PONTIGGIA e 6. Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele. 23

Corso V. Emanuele. 23 Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188 MACERATA Libreria MORICHETTA Piazza Annessione, 1 Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11 PESARO LA TECNOGRAFICA di Mattioli Giuseppe Via Mameii, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO Libreria DI E M. Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Einanuele, 19
ACTI

ASTI

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Allieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10 TORINO

Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Barl)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65 RARI

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
EOGGIA ٥

Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILFLLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO

TARANTO Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
FRINA

Via Einea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza Don Bosco, 3 Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando, 15/16 RAGUSA Libreria E. GIGLIO Via IV Novembre, 39 SIRACUSA Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22 TRAPANI Libreria LO BUE Via Cassio Corlese, 8

TOSCANA

TOSCANA
AREZZO
LIDFERIA PELLEGRINI
VIA CAVOUR, 42
FIRENZE
LIDIERIA MARZOCCO
VIA de Martelli, 22 R
GROSSETO
LIDFERIA SIGNORELLI
COTSO CATGUCCI, 9
LIVORNO
LIDFERIA SIGNORELLI
COTSO CATGUCCI, 9
LIVORNO
LIDFERIA AMEDEO, NUOVA
di Quillici Irma & C. S.n.c.
COTSO Amedeo, 23/27
LUCCA

LUCCA LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE

Piazza Garibaldi, 6

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA

SIENA Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

UNIDRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2TREVISO
Libreria CÁNOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GURIDICA
Via della Costa, 5
VMCENZA

VICENZA Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 - presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Policy S.a.s.), via Cavour, 46/r GENOVA, Libreria Pirola Baldaro, via Negola Libreria Italiana, via Chiasia S.a. RALERMO

Poligratico e Zecca dello Stato» S.r.I., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria II Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istitulo Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 1993 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale		63.000 44.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale: L. 63.000 - semestrale: L. 44.000	destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale	Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale L. 664 semestrale	
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale l'Indice repertorio annuale cronologico por materie 1993.	, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricev \(\)	/ere
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale		.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pag	ine o frazione	.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esam	ni» L. 2.	.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .		.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o fr	razione	.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine	o frazione L. 1.	.400
Supplemento straordinario	«Bollettino delle estrazioni»	
Abbonamento annuale		.000 .400
Supplemento straordinario «C	Conto riassuntivo del Tesoro»	
Abbonamento annuale		.000 .350
	MICROFICHES - 1993 inti ordinari - Serie speciali)	
Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna per ogni 96 pagine successive	L 1	.000 .500 .500 .000
ALLA PARTE SECO	NDA - INSERZIONI	
Abbonamento annuale	L. 325.	

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA abbonamenti (\$\frac{10}{20}\$ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni (\$\frac{10}{20}\$ (06) 85082150/85082276 - inserzioni (\$\frac{10}{20}\$ (06) 85082149/85082189



L. 3.900